



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 353 del 2013, proposto da:
Basko S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Gerbi e Maurizio
Palladini, con domicilio eletto presso il secondo, in Parma, borgo S. Biagio n. 6;

contro

Comune di Parma, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avv. Laura Maria Dilda, con domicilio eletto presso gli Uffici
dell'Avvocatura Municipale, in Parma, via Repubblica n. 1;

per l'annullamento

del provvedimento in data 6 novembre 2013 prot. n. 202809 con il quale il
Comune di Parma ha rigettato la domanda di autorizzazione all'ampliamento di
una struttura medio-piccola mediante accorpamento con due esercizi di vicinato;
di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, ed in
particolare della comunicazione di motivi ostativi 23 ottobre 2013 prot. n. 194176
e della nota 25 maggio 2012 prot. n. 89118;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Parma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2016 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Società ricorrente, in data 9 agosto 2013, presentava istanza di autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita all'interno di un Centro polifunzionale a destinazione d'uso commerciale ubicato in Zona ZP3 (*“Zona Produttiva di Completamento”*), che l'Amministrazione accoglieva con atto del 6 settembre 2013 relativamente ad una superficie effettiva di vendita pari a mq. 740,7 e una superficie complessiva pari a mq. 961.

Con SCIA n. 147285 e SCIA n. 147332 entrambe del 12 agosto 201, riferite a due locali ad uso commerciale siti nel medesimo complesso commerciale, la ricorrente comunicava all'Amministrazione l'attivazione di due esercizi di vicinato con superficie di vendita di mq. 250 ciascuno.

In data 11 ottobre 2013 la ricorrente presentava al Comune istanza di ampliamento della superficie di vendita della struttura autorizzata il precedente 6 settembre per accorpamento dei due menzionati esercizi di vicinato.

Con provvedimento del 6 novembre 2013, preceduto dalla comunicazione del preavviso di rigetto *ex art. 10 bis* della L. n. 241/1990 (rimasta senza riscontro), l'Amministrazione respingeva la domanda di ampliamento.

La ricorrente impugnava il citato diniego sostenendo che il rilascio dell'autorizzazione richiesta fosse "*atto dovuto*" condizionato alla sola verifica del possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.

L'Amministrazione si costituiva in giudizio confutando le avverse doglianze e chiedendo la reiezione del ricorso allegando, a sostegno della posizione espressa, la conformità dell'impugnato provvedimento agli strumenti urbanistici (nella specie, il RUE vigente) non oggetto di impugnazione nel presente giudizio.

Nella camera di consiglio del 16 gennaio 2014, con ordinanza n. 4/2014, veniva respinta l'istanza di sospensione ritenendo il difetto tanto del *fumus* quanto del *periculum in mora*.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza 1051/2014 del 12 marzo 2014 respingeva l'appello cautelare poiché "*i rilievi mossi dalle difese del Comune di Parma circa la mancata impugnazione della norma urbanistica applicata appaiono fondati*".

La ricorrente rassegnava proprie conclusioni con memoria depositata il 20 aprile 2016 riaffermando l'illegittimità del diniego in ragione della non conformità del RUE alla normativa comunitaria in materia di liberalizzazioni delle attività commerciali e con memoria del 3 maggio successivo replicava alle difese comunali.

Il Comune di Parma, a propria volta, formulava le proprie conclusioni con memoria depositata il 22 aprile 2016 e con memoria di replica del 3 maggio 2016, eccepiva l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse poiché, nelle more del giudizio, sarebbero venuti meno i due esercizi di vicinato al cui accorpamento era finalizzata la richiesta di autorizzazione respinta con il provvedimento impugnato.

In data 4 maggio 2016 il Comune depositava, altresì, le relative comunicazioni di cessazione degli esercizi in questione.

La difesa della ricorrente, in sede di discussione, eccepiva la tardività delle produzioni comunali (nella specie le due comunicazioni di cessazione degli esercizi di vicinato del 4 maggio 2016) e chiedeva una pronuncia sul ricorso *ex art. 34, comma 3, c.p.a.* dichiarando che intendeva proporre domanda risarcitoria. All'esito della pubblica udienza del 25 maggio 2016 la causa veniva decisa.

Preliminarmente il Collegio rileva l'irrelevanza ai fini della presente decisione della suesposta eccezione di tardività atteso che la cessazione degli esercizi di vicinato è in ogni caso affermata dalla difesa comunale in sede di memoria di replica e ribadita in udienza (la circostanza, peraltro, non è smentita dalla difesa della ricorrente).

Ciò premesso il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come anticipato, con il provvedimento impugnato il Comune di Parma respingeva una richiesta di autorizzazione della ricorrente finalizzata all'ampliamento della propria struttura di vendita per accorpamento dei due già menzionati esercizi di vicinato assentiti con SCIA del 12 Agosto 2013 (n. 147285 e n. 147332)

Con due distinte Comunicazioni *ex art. 26 comma 5 del D. Lgs. n. 114/198*, protocollate in data 28 luglio 2015, la ricorrente comunicava la cessazione delle *“mai attivate”* attività commerciali di vicinato.

Il venir meno di dette attività elide ogni interesse della ricorrente ad ottenere un provvedimento che ne autorizzi l'accorpamento.

Quanto alla domanda di parte ricorrente *ex art. 34, comma 3, c.p.a.*, è nota al Collegio la posizione giurisprudenziale in base alla quale, facendo leva sulla autonomia dell'azione risarcitoria, si giunge ad affermare che *“ai fini dell'applicazione dell'art. 34, comma 3, c.p.a., non occorre che il ricorrente abbia già formulato domanda risarcitoria, potendo questa essere solo*

annunciata e proposta in un successivo giudizio” (Cons. Stato, Sez. VI, 15 settembre 2015, n. 4281).

E’ altresì noto che parte della giurisprudenza ritiene sufficiente a tal fine che la parte manifesti il proprio perdurante interesse alla decisione ai soli fini risarcitori anche oralmente in udienza (*ex multis*, TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 24 ottobre 2013, n. 2367).

Tuttavia, il Collegio aderisce al diverso orientamento che vede nella già intervenuta proposizione della domanda risarcitoria nello stesso giudizio, o in altro separato, un elemento necessario ai fini dell’operatività del precetto di cui all’art. 34, comma 3, c.p.a., poiché ritenuto essere maggiormente aderente al principio della domanda (art. 34, comma 1) e rispettoso delle esigenze economia processuale (*ex multis*, TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 21 novembre 2014, n. 1283).

L’adesione alla illustrata tesi meno restrittiva (che non si condivide), infatti, si pone in evidente conflitto con il principio di economia dei mezzi processuali poiché determina la scissione di un giudizio tendenzialmente unitario in due segmenti processuali aventi ad oggetto, il primo, un accertamento dell’illegittimità dell’atto non più utile al ricorrente sotto il profilo della definizione dell’assetto di interessi a suo tempo cristallizzato dall’Amministrazione, e il secondo (cui il primo è strumentale), incentrato sulle sole questioni risarcitorie: giudizio quest’ultimo che, peraltro, si presenta come futuro ed eventuale atteso che la sua proposizione permane nella piena disponibilità della parte (in alcun modo impegnata dalla presupposta domanda) e risente in tutta evidenza degli esiti del primo.

Per le suesposte ragioni si ritiene, pertanto, che non sia sufficiente la mera riserva di proporre l’azione risarcitoria poiché ciò, come correttamente osservato dalla più recente giurisprudenza di primo grado, integrerebbe una mera manifestazione

di “*un interesse generico e non sufficientemente attendibile*” (TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 23 settembre 2015, n. 2314) destinata a tradursi in una iniziativa che, una volta venuto meno l’interesse all’annullamento dell’atto impugnato, tradisce intenti meramente esplorativi in vista di future (e si ribadisce eventuali) iniziative.

La questione, tuttavia, non rileva nel caso di specie poiché il ricorso sarebbe in ogni caso inammissibile.

La Basko S.p.A. con un unico e articolato motivo di ricorso deduce una pluralità di profili di illegittimità per violazione dei legge (D. Lgs. N. 114/1998, L.R. n. 14/1999, Regolamenti comunali di settore approvati con delibera consiliare n. 77/14 del 10 aprile 2007, art. 3.2.44 del RUE e disciplina comunitaria in materia di liberalizzazione delle attività economiche) ed eccesso di potere (travisamento, difetto di motivazione e di istruttoria).

La ricorrente evidenzia in particolare che l’ampliamento degli esercizi commerciali esistenti trova disciplina nell’art. 7 del Regolamento comunale relativo ai “*criteri per il rilascio di autorizzazioni per medie strutture di vendita*”, adottato ai sensi del D. Lgs. n. 112/1998 e della L.R. n. 14/1999, a norma del quale “*l’autorizzazione all’ampliamento di medie strutture di vendita è rilasciata nel rispetto degli standards urbanistici previa valutazione di compatibilità di cui all’art. 6 dei presenti criteri purché non si superi con l’ampliamento il limite dimensionale della propria tipologia [mq. 1500, ndr]*”.

L’art. 3.2.44 delle NTA al RUE, relativamente alle zone ZP3 (di interesse ai fini del presente giudizio, dispone che “*in tali zone sono confermati gli usi in essere alla data di adozione del presente RUE (27 gennaio 2009). Attività sia di nuova edificazione che di intervento di trasformazione sugli edifici esistenti e i cambi di destinazione d’uso, anche senza opere, sono ammessi per i seguenti usi: ... Ug (commercio al dettaglio in esercizi di vicinato). ... Gli usi relativi agli esercizi e*

strutture commerciali medio piccole non alimentari sono consentiti nel rispetto della legislazione vigente ed in particolare delle disposizioni regionali in materia”.

La stessa disposizione prevede che *“gli esercizi commerciali alimentari esistenti e legittimati alla data di adozione del presente R.U.E. possono ampliarsi all’interno dell’edificio esistente sino al limite massimo di 1500 mq di superficie di vendita”.*

Ne deriverebbe, secondo la ricorrente, che la disciplina urbanistica vieterebbe *“la realizzazione di nuove strutture di vendita medio piccole alimentari ma non l’ampliamento di quelle esistenti (fino al limite di mq. 1500)”* (pag. 16 del ricorso), la quale, in coerenza con tale conclusione, allega che la propria autorizzazione del 6 novembre 2013, in quanto sostitutiva della precedente autorizzazione rilasciata alla propria dante causa Società Studio Next S.r.l., dovrebbe essere considerata *“esistente e legittimata”* alla data di adozione del RUE con l’ulteriore conseguenza che la domanda di ampliamento della superficie di vendita a mq. 1241, poiché rispettosa del citato limite imposto di mq 1500, non potrebbe che essere accolta.

La tesi della Basko S.p.A. non è fondata.

Come anticipato il comparto urbanistico all’interno del quale è insediato l’esercizio commerciale della ricorrente ha prevalente vocazione produttiva e non commerciale (Zona Produttiva di Completamento – ZP3) e in tale ambito il RUE vigente (a differenza del precedente strumento urbanistico) consente di insediare usi commerciali di vicinato e strutture di vendita medio-piccole con esclusione di quelle alimentari ad eccezione di quelle esistenti, la cui permanenza viene tuttavia garantita.

L’incompatibilità del richiesto accorpamento al vigente art. 3.2.44 del RUE è pacifica e implicitamente riconosciuta in astratto dalla stessa ricorrente che,

infatti, articola le proprie difese affermando, come già anticipato, che la disciplina urbanistica vieterebbe *“la realizzazione di nuove strutture di vendita medio piccole alimentari ma non l’ampliamento di quelle esistenti (fino al limite di mq. 1500)”* onde pervenire alla conclusione, anch’essa già richiamata, che la propria autorizzazione, preesistendo all’entrata in vigore del nuovo RUE, renderebbe l’accorpamento richiesto conforme all’assetto urbanistico vigente poiché rientrante nelle ipotesi fatte comunque salve.

Tale ricostruzione è errata in punto di fatto.

Deve, infatti, rilevarsi, che la *“Autorizzazione media struttura di vendita”* rilasciata a Next S.r.l. (dante causa della ricorrente) è datata 25 novembre 2009 (v. doc. 9 del Comune) così come il Permesso di costruire rilasciato per la costruzione dell’edificio a uso commerciale all’interno del Centro polifunzionale è del 4 dicembre 2009: entrambe le date sono successive all’entrata in vigore del RUE vigente (27 gennaio 2009).

Deve per tale ragione ritenersi conclamato il contrasto della pretesa della ricorrente con il dato normativo, nella specie la disposizione del RUE, che come anticipato prevede che nelle zone di interesse ai fini del presente giudizio *“sono confermati gli usi in essere alla data di adozione del presente RUE (27 gennaio 2009)”*, senza possibilità di insediamento per ulteriori esercizi di vendita di generi alimentari o di ampliamento dei medesimi.

La prescrizione urbanistica in questione, come rilevato anche dal Consiglio di Stato (ancorché in sede cautelare) non è oggetto di impugnazione e ciò determina in ogni caso l’inammissibilità delle censure oggetto del presente ricorso per difetto di interesse.

A tale difetto non può porsi rimedio invocando la disapplicazione della norma regolamentare per contrasto con la superiore disciplina di settore di rango comunitario.

Sul punto la ricorrente deduce che la domanda di ampliamento del proprio esercizio commerciale sarebbe in ogni caso da accogliere, nonostante contrasto con la disciplina urbanistica, poiché la Direttiva n. 2006/123/CE, c.d. Direttiva *Bolkestein*, non consentirebbe agli ordinamenti nazionali di porre limitazioni all'accesso al mercato dei servizi, compresi quelli di vendita al minuto, se non giustificate “*da un motivo imperativo di interesse generale*”.

Tale principio, si afferma ulteriormente, sarebbe stato recepito dalla legislazione nazionale e a tal proposito la ricorrente evidenzia che:

l'art. 3 del D.L. n. 138/2011 in base al quale “*l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di (1): a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale; d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica*”;

l'art. 31, comma 2, del D.L. n. 201/2011 in base al quale “*Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.*”;

l'art. 34 del medesimo D.L. in base al quale “*al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme*

funzionamento del mercato, nonché' per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai beni e servizi sul territorio nazionale. La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità”;

l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 1/2012 in base al quale “sono abrogate: ... a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità; b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché' le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti” e comma 2 norma del

quale *“Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica”*.

Il legislatore comunitario e quello nazionale avrebbero pertanto affermato il principio per il quale *“l'apertura di nuovi esercizi commerciali (senza limitazione quantitativa o qualitativa)”* sarebbe *“oggi libera ... senza contingentamenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura”* con la conseguenza che i titoli richiesti non potrebbero *“essere legittimamente negati in ragione della differenziazione merceologica tra generi alimentari e non alimentari o delle dimensioni degli esercizi che si vogliono attivare”* (pag. 22 del ricorso).

Per tale ragione la ricorrente afferma in conclusione che le disposizioni del RUE e dei regolamenti comunali vigenti ostative al rilascio dell'autorizzazione richiesta sarebbero *“giuridicamente irrilevanti ed inapplicabili”* (pag. 26 del ricorso).

La suesposta tesi è infondata.

Quanto al preteso contrasto con la normativa di matrice comunitaria e relative norme interne di attuazione, l'art. 31, comma 2, del D.L. n. 201/2011, richiamato dalla stessa ricorrente, dispone che i principi invocati dalla ricorrente non trovano

limiti *“esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali”*.

Tale limitazione è ulteriormente specificata dal legislatore che nel testo vigente dello steso art. 31 stabilisce che *“Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali”*.

L'Amministrazione comunale ha quindi proceduto alla disciplina urbanistica del comparto valutando la diversa incidenza sotto il profilo dell'incremento del carico urbanistico degli esercizi di vendita alimentari rispetto agli altri tutelando in ogni caso le attività già presenti e fondando su tale circostanza le limitazioni imposte.

La questione é stata già affrontata dalla Sezione che in più occasioni non ha condiviso l'assolutezza del principio di stabilimento, nei termini invocati dalla ricorrente, sostenendo al contrario che la disciplina comunitaria in materia di liberalizzazione non possa arrivare a travolgere *in toto* il potere di pianificazione urbanistica degli insediamenti, in capo all'autorità comunale (TAR Emilia Romagna, Parma, 15 gennaio 2015, n. 7).

La medesima posizione è stata recentemente confermata in presenza di una fattispecie analoga a quella odierna evidenziando che *“le verifiche imposte dalle norme liberalizzatrici operano su due piani: il primo riguarda la verifica dei requisiti per l'esercizio di un'attività economica, il secondo riguarda la verifica dei contenuti della pianificazione territoriale. In ordine al primo aspetto, per quanto di interesse, con riferimento alle medie e grandi strutture di vendita, il*

regime autorizzatorio, che non è in discussione nel presente giudizio, è stato confermato dal d.lgs. 6 agosto 2012, n. 147, recante disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 59/2010. Quanto al secondo aspetto, effettivo punto in contestazione, si tratta di verificare se i limiti imposti degli atti di pianificazione urbanistica possano ritenersi correlati e proporzionati a effettive esigenze di tutela dell'ambiente urbano o afferenti all'ordinato assetto del territorio sotto il profilo della viabilità, della necessaria dotazione di standard o di altre opere pubbliche, dovendosi, in caso contrario, reputare che le limitazioni in parola non siano riconducibili a motivi imperativi di interesse generale e siano, perciò, illegittime (cfr. Corte cost. 15 marzo 2013 n. 38)''(TAR Emilia Romagna, Parma, 17 marzo 2016, n. 110).

Nel caso di specie l'Amministrazione ha fondato la propria decisione su esigenze di contenimento del carico urbanistico prescindendo da valutazioni di natura prettamente economica circa la sufficienza e adeguatezza della rete distributiva alimentare e non alimentare a soddisfare la domanda e tali valutazioni, in quanto attinenti a profili urbanistici, non possono ritenersi incompatibili con i principi in materia di liberalizzazione del mercato dei servizi sanciti dalla direttiva 123/2006/CE e dai provvedimenti legislativi che vi hanno dato attuazione.

La mancata impugnazione della (come evidenziato) legittima disposizione regolamentare alla quale si è conformata l'Amministrazione nell'adozione dell'atto impugnato, determinerebbe in ogni caso (anche in ipotesi di permanente interesse alla decisione della domanda caducatoria) l'inammissibilità delle doglianze formulate con il presente ricorso.

Per quanto precede il ricorso deve essere dichiarato improcedibile *ex art. 35, comma 1, c) c.p.a.*

Le spese di giudizio, anche in ragione della condotta processuale della ricorrente che sino alla data del 3 maggio 2016 insisteva per l'accoglimento del ricorso

tacendo la citata intervenuta cessazione delle attività di vicinato da accorparsi, coltivando un giudizio palesemente improcedibile (omettendo ogni rituale proposizione della domanda risarcitoria), sono poste a carico della medesima nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile nei sensi di cui in motivazione.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 5.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Davide Ponte, Consigliere

Marco Poppi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)